

circolare
14 MARZO 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 14 marzo 2014

Oggetto

Agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori licenziati

Come è noto il Decreto del Ministero del Lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 aveva previsto – in parziale sostituzione delle agevolazione prima previste dalla così detta “piccola mobilità” – alcune misure per l’incentivazione al rientro nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo.

Tale agevolazione consta in un importo di decontribuzione mensile di euro 190,00

- per la durata massima di 6 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato;
- per la durata massima di 12 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 novellato dall’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni).

L’Istituto precisa che il “bonus” può essere riconosciuto anche nel caso di:

- proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del Decreto;
- proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della c.d. “piccola mobilità”, purchè il lavoratore sia stato licenziato nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione.

L’agevolazione spetta anche alle Società autorizzate alla somministrazione in caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato; in tali casi il beneficio spetta per 12 mesi in favore dell’agenzia (eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a 12 mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti e indiretti dell’incentivo).

Quanto alla durata e alla misura del beneficio l’Inps precisa che

- in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione;
- per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto così come riproporzionato in caso di rapporto a tempo parziale (in ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione).

Da un punto di vista operativo, l’Istituto chiarisce che per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in commento (n. 32/2014), esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell'Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.

Dell'avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell'Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l'indicazione – in caso di accoglimento dell'istanza - dell'importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile.

In caso di insufficienza delle risorse, l'ordine di priorità nell'accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell'assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

